

I  
- - -  
U  
- - -  
A  
- - -  
V

Università luav di Venezia

**decreto rettorale**

---

**Indizione delle elezioni di tre docenti e un rappresentante del personale tecnico e amministrativo in senato accademico per il triennio accademico 2021/2024**

---

**AAID/AI/VG/MG**

---

**il rettore**

**vista** la legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l'articolo 2;

**visto** lo statuto dell'Università luav di Venezia e in particolare gli articoli 9, 37, 38 e 41;

**visto** il regolamento generale di ateneo e in particolare il capo III del titolo 2;

**visto** il regolamento per la disciplina delle elezioni in modalità telematica;

**visto** il decreto rettorale 8 novembre 2018 n. 512 con il quale sono state nominate le rappresentanze dei docenti di ruolo, del personale tecnico e amministrativo e degli studenti nel senato accademico dell'Università luav di Venezia per il triennio 2018/2021

**considerato** che il mandato delle rappresentanze dei docenti di ruolo e del personale tecnico e amministrativo in senato accademico si conclude in data 30 settembre 2021;

**vista** la delibera del 18 novembre 2020 con la quale il senato accademico ha approvato di dare avvio al percorso di digitalizzazione dei procedimenti elettorali mediante l'adozione di una procedura informatica per il voto elettronico da remoto idonea a garantire l'anonimato, l'unicità e la segretezza del voto, nonché la sicurezza dei dati e il rispetto dei diritti di privacy dei votanti;

**preso atto** che con determinazione dirigenziale n. 419/2020 è stato autorizzato l'acquisto della Licenza software per l'utilizzo della piattaforma ELIGO, sviluppata dall'Azienda ID Technology;

**visto** il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 dell'8 aprile 2020 coordinato con la legge di conversione 6 giugno 2020, n. 41 e in particolare l'articolo 7;

**visto** il decreto legge 14 gennaio 2021 n. 2 "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021" convertito con modificazioni dalla legge 12 marzo 2021 n. 29;

**visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021 relativo alle misure di contenimento dell'emergenza Covid-19;

**ritenuta** l'opportunità di prevedere lo svolgimento delle votazioni in modalità elettronica da remoto al fine di assicurare un tempestivo svolgimento del procedimento elettorale e di garantire la più ampia partecipazione in condizioni di piena sicurezza e in conformità alle misure di prevenzione sanitaria per il contenimento del contagio da Covid-19, mediante l'utilizzo di una procedura informatica idonea a garantire la segretezza, la certezza e l'unicità del voto, nonché la sicurezza dei dati e il rispetto dei diritti di privacy dei votanti;

**visto** il decreto del direttore del dipartimento di culture del progetto 18 giugno 2021 n. 55 con il quale è stata nominata la commissione elettorale per le elezioni del direttore del dipartimento e dei direttori delle sezioni di coordinamento della didattica e della ricerca per il triennio accademico 2021/2024;

**visto** il decreto del decano dei professori 28 giugno 2021 n. 343 con il quale sono state indette le elezioni del direttore del dipartimento di culture del progetto e dei direttori delle sezioni di coordinamento della didattica e della ricerca;

**ritenuto** opportuno, per ragioni organizzative e di economicità, di svolgere le elezioni dei docenti e del rappresentante del personale tecnico e amministrativo in senato accademico

nelle stesse date di quelle per l'elezione del direttore di dipartimento e dei direttori di sezione, nonché di nominare un'unica commissione elettorale

**decreta**

**articolo 1 (indizione delle elezioni)**

**1** Sono indette le elezioni dei seguenti componenti del senato accademico per il triennio accademico 2021/2024:

**a)** tre docenti di ruolo;

**b)** un rappresentante del personale tecnico e amministrativo.

**2** Le elezioni di cui al precedente comma 1 si svolgono tramite la piattaforma Eligo di ID Technology **mercoledì 22 settembre 2021 dalle ore 9 alle ore 18 e giovedì 23 settembre 2021 dalle ore 9 alle ore 15.**

**articolo 2 (organi e strutture elettorali)**

**1** La commissione elettorale è composta da:

- Alberto Ferlenga professore ordinario e decano dell'ateneo che svolge le funzioni di presidente

- Giuseppe Piperata, professore ordinario

- Laura Badalucco, professore associato

- Francesco Zucconi, ricercatore

- Maela Bortoluzzi, responsabile della divisione affari istituzionali e governance con funzioni di segretaria della commissione.

**2** La qualifica di componente della commissione elettorale è incompatibile con quella di candidato alle elezioni. Qualora un componente della commissione elettorale presenti la propria candidatura, è tenuto a dimettersi immediatamente e il rettore provvede all'individuazione di un sostituto con proprio decreto.

**3** L'ufficio responsabile del procedimento elettorale e di supporto ai lavori della commissione elettorale è il servizio affari istituzionali che si costituisce quale ufficio elettorale.

**articolo 3 (elettorato attivo e passivo)**

**1** L'elettorato attivo per le elezioni delle rappresentanze di cui al precedente articolo 1, spetta rispettivamente:

- a tutti i professori ordinari e associati nonché a tutti i ricercatori anche a tempo determinato per l'elezione della rappresentanza dei docenti di ruolo;

- al personale tecnico e amministrativo assunto anche a tempo determinato per l'elezione della rappresentanza del personale tecnico e amministrativo.

**2** Sono esclusi dall'elettorato attivo:

a) i docenti che si trovano in aspettativa per passaggio ad altra amministrazione;

b) i docenti collocati fuori ruolo;

c) coloro che siano sospesi dal servizio, anche se solo in via cautelare, in relazione a procedimenti penali o disciplinari;

d) coloro che si trovino in comando, in distacco o in esonero.

**3** L'elettorato passivo spetta rispettivamente:

- a tutti i professori ordinari e associati nonché a tutti i ricercatori a tempo indeterminato per l'elezione della rappresentanza dei docenti di ruolo;

- al personale tecnico e amministrativo assunto a tempo indeterminato per l'elezione della rappresentanza del personale tecnico e amministrativo.

**4** Sono esclusi dall'elettorato passivo, ai sensi della normativa vigente, coloro che:

a) non assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima del collocamento a riposo;

b) siano collocati fuori ruolo;

c) siano sospesi dal servizio, anche se solo in via cautelare, in relazione a procedimenti penali o disciplinari.

Sono inoltre esclusi coloro che versano in altre situazioni di ineleggibilità espressamente previste dalla legge e dall'articolo 41 comma 4 dello statuto compresi coloro i quali sono stati componenti di diritto.

**5.** Per il candidato che versi nelle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dall'articolo 38 comma 2 dello statuto, la candidatura costituisce impegno a optare per la carica di componente del senato accademico in caso di nomina.

**articolo 4 (elenchi elettorali)**

**1** Tenuto conto della normativa vigente in materia di privacy e protezione dei dati personali, gli elenchi dell'elettorato attivo, in ordine alfabetico e suddivisi per qualifica di appartenenza, sono depositati presso l'ufficio elettorale.

**2** Chiunque voglia verificare la propria presenza all'interno degli elenchi elettorali può farne richiesta via email all'ufficio elettorale scrivendo all'indirizzo [affari.istituzionali@iuav.it](mailto:affari.istituzionali@iuav.it).

**3** Fino al giorno antecedente l'inizio delle operazioni di voto, gli elenchi dell'elettorato attivo possono essere modificati o integrati d'ufficio o su istanza degli elettori interessati. In tale ultima ipotesi, la richiesta deve essere inviata al direttore generale tramite l'ufficio elettorale inviando una email all'indirizzo [affari.istituzionali@iuav.it](mailto:affari.istituzionali@iuav.it). Il direttore generale decide tempestivamente in merito al suo accoglimento o rigetto, sentiti gli uffici competenti, e ne dà immediata comunicazione agli elettori interessati in modo tale da consentire l'esercizio del diritto di voto.

**articolo 5 (candidature)**

**1** Chiunque intenda candidarsi per l'elezione delle rappresentanze di cui al precedente articolo 1, comma 1 deve presentare formale candidatura alla commissione elettorale, per la quale non è necessaria la presentazione di un programma elettorale, compilando il modulo allegato al presente provvedimento (allegato 1 di pagine 1).

**2** Le candidature devono essere formalmente presentate alla commissione elettorale tramite l'ufficio elettorale **entro le ore 14 del 28 luglio 2021** con una delle seguenti modalità:

- a mezzo posta elettronica certificata (PEC), inviata esclusivamente da un indirizzo di PEC personale, all'indirizzo: [ufficio.protocollo@pec.iuav.it](mailto:ufficio.protocollo@pec.iuav.it). Le candidature e la documentazione inviate tramite PEC devono essere corredate anche dalla copia di un documento di identità ed essere in formato .pdf, in alternativa possono essere sottoscritte digitalmente con firma digitale certificata;

- a mano, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 14,00, al servizio affari istituzionali presso la sede dei Tolentini - Santa Croce 191 – Venezia, mediante appuntamento da fissare via email scrivendo all'indirizzo [affari.istituzionali@iuav.it](mailto:affari.istituzionali@iuav.it) almeno due giorni lavorativi precedenti alla data proposta.

**3** Possono presentare la propria candidatura anche coloro che si trovino in regime di tempo definito, a condizione che contestualmente si impegnino per iscritto a optare per il tempo pieno, se eletti.

**4** L'ufficio elettorale, verificata l'esistenza dei requisiti per l'elettorato passivo, pubblica nel sito web di ateneo le candidature presentate in ordine alfabetico.

**5** L'eventuale ritiro della candidatura può avvenire fino a tre giorni prima della data prevista per le votazioni mediante comunicazione scritta indirizzata alla commissione elettorale. Dell'eventuale ritiro viene data tempestiva comunicazione, a cura dell'ufficio elettorale, sul sito web di ateneo.

**6** Ai sensi dell'articolo 3 dello statuto, la composizione degli organi dell'ateneo avviene nel rispetto del principio delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche. A tal fine ciascuno dei due generi deve essere rappresentato da almeno un terzo dei candidati. Nel caso in cui le candidature del genere meno rappresentato siano inferiori a un terzo del totale, viene disposta per una sola volta la riapertura dei termini per la presentazione delle candidature limitatamente al genere meno rappresentato. Qualora allo scadere del nuovo termine le candidature del genere meno rappresentato permangano inferiori a un terzo, si procede con le votazioni.

**articolo 6 (propaganda elettorale)**

**1** La propaganda elettorale deve svolgersi nel rispetto della libertà di manifestazione, di opinione e di pensiero garantita dalla Costituzione e tenuto conto di quanto sarà indicato dalla commissione elettorale.

**2** L'Università Iuav assicura pari condizioni di accesso ai mezzi di propaganda, mettendo eventualmente a disposizione dei candidati uguali e appositi spazi.

**3** Ogni forma di propaganda deve cessare ventiquattro ore prima dell'inizio delle votazioni.

**articolo 7 (modalità di svolgimento delle operazioni di voto)**

**1** Le elezioni delle rappresentanze di cui al precedente articolo 1 si svolgono tramite votazione elettronica da remoto.

**2** Prima dell'avvio della votazione, l'ufficio elettorale comunica agli elettori il link al quale collegarsi per accedere alla piattaforma di voto online.

**3** All'apertura delle operazioni di voto e fino all'orario di chiusura della votazione ogni elettore può collegarsi alla piattaforma online per l'espressione del voto.

**4** L'elettore viene identificato dalla piattaforma online mediante l'utilizzo delle credenziali istituzionali.

**5** In seguito all'identificazione l'elettore accede alla scheda elettorale nella quale sono elencate le candidature pervenute.

**6** Il voto è personale e l'elettore si assume ogni responsabilità civile e penale e il carico di ogni eventuale onere derivante dall'uso improprio del servizio. L'elettore, all'atto dell'accesso alla piattaforma online ai fini dell'effettuazione del voto, deve curare che l'esercizio del voto avvenga in condizioni di assoluta riservatezza in assenza di terze persone, in presenza o collegate telefonicamente, onde non incorrere nella nullità dell'operazione effettuata con le conseguenti implicazioni di responsabilità sopra richiamate.

**7** La commissione elettorale provvede a pronunciarsi su eventuali reclami pervenuti durante le operazioni di voto all'ufficio elettorale.

**8** Non risulta pertanto necessaria la costituzione del seggio elettorale.

**9** Al fine di assicurare la più ampia partecipazione al procedimento elettorale in condizioni di piena sicurezza e in conformità alle misure di prevenzione sanitaria disposte in relazione al contenimento del contagio da Covid-19, potranno essere allestite presso l'aula consiglio della sede dei Tolentini due postazioni presidiate e dotate di un dispositivo elettronico, a disposizione di chi fosse impossibilitato per problematiche tecnico-informatiche a espletare l'esercizio del diritto di voto da remoto. L'accesso alle postazioni sarà autorizzato esclusivamente previa verifica delle cause di impossibilità di natura tecnica, che l'elettore dovrà motivatamente comunicare via email all'indirizzo [affari.istituzionali@iuav.it](mailto:affari.istituzionali@iuav.it) e previo appuntamento opportunamente programmato, al fine di garantire l'esercizio del voto nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza.

#### **articolo 8 (validità delle votazioni)**

**1.** La votazione per l'elezione delle rappresentanze definite dal precedente articolo 1 è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli elettori.

**2.** L'invalidità delle votazioni relative all'elezione di una delle rappresentanze non pregiudica la validità delle votazioni relative all'altra componente elettiva. Qualora una votazione non risultasse valida, le elezioni per tali rappresentanze sono reindette entro trenta giorni dal rettore che ne fissa lo svolgimento non oltre sessanta giorni dall'indizione secondo le stesse modalità di cui ai precedenti articoli.

#### **articolo 9 (operazioni di scrutinio)**

**1** Al termine delle operazioni di voto il gestore della procedura informatica provvede a fornire all'ufficio elettorale il report dei risultati generato in maniera automatica dal sistema. L'ufficio elettorale, verificato il raggiungimento del quorum, procede con la collazione dei dati e al computo dei voti.

**2** Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.

**3** Per la rappresentanza dei docenti di ruolo risultano eletti i primi tre che hanno riportato il maggior numero di voti.

A parità di voti il docente è dichiarato eletto secondo il ruolo ricoperto secondo il seguente ordine:

- professore ordinario;
- professore associato;
- ricercatore.

In caso di ulteriore parità è eletto il docente che ha maggiore anzianità nel ruolo di appartenenza o, in caso di ulteriore parità, il docente con maggiore anzianità anagrafica.

**4** Per la rappresentanza del personale tecnico e amministrativo risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio o, in caso di ulteriore parità, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

#### **articolo 10 (pubblicazione dei risultati elettorali e proclamazione degli eletti)**

- 1** Qualora il quorum non sia stato raggiunto, l'ufficio elettorale ne dà immediata comunicazione al rettore che provvede a reindire le elezioni per la componente per la quale non sia stato raggiunto il quorum.
  - 2** Qualora il quorum sia stato raggiunto, la commissione elettorale rende immediatamente pubblici i risultati delle votazioni mediante pubblicazione nel sito web di ateneo.
  - 3** Eventuali ricorsi relativi a presunte irregolarità nello svolgimento delle operazioni elettorali debbono essere presentati, entro il termine perentorio di tre giorni dalla data delle votazioni, alla commissione elettorale, che decide a riguardo entro e non oltre i cinque giorni successivi alla scadenza di detto termine, con deliberazione avente valore di atto definitivo.
  - 4** Decorsi i termini di cui al precedente comma 3, la commissione elettorale proclama gli eletti che vengono successivamente nominati con decreto del rettore.
- articolo 11 (norme finali)**
- 1** Per quanto non previsto dal presente provvedimento si rinvia alle norme dello statuto e del regolamento generale di ateneo.
  - 2** Il servizio affari istituzionali è incaricato dell'esecuzione e della diffusione del presente provvedimento che è registrato nel repertorio dei decreti.

il rettore  
**Alberto Ferlenga**